

COMUNE DI VINOVO

Area Vigilanza

Attività informativa

a cura del Servizio polizia amministrativa

CONSUMATORE ATTENTO ...CONSUMATORE CONTENTO!



Siamo tutti consumatori.

Siamo consumatori in quanto acquistiamo prodotti "sul mercato" e li destiniamo al diretto consumo, nostro e dei nostri familiari; qui, per "mercato" non si intende solamente quell'insieme così variegato e attraente di banche e bancarelle varie, ma ogni luogo, fisico o virtuale, nel quale sono offerti i beni destinati alla vendita.

Visitare siti o uscire di casa per fare acquisti è una attività semplice, banale: lo si fa quasi ogni giorno per necessità, addirittura per piacere, non solo per rifornirsi del necessario ma anche per vedere le tendenze di moda, per stare al passo coi tempi, oppure per gratificarci regalandoci un oggetto che ci piace.


In realtà vendere e comprare non sono atti banali e innocui quanto può sembrare: hanno un fortissimo impatto, non solo economico. Dietro a questo semplice gesto quotidiano si possono nascondere vari problemi, di natura sociale, politica, ambientale...

A quanti è capitato di domandarsi chi siano i gruppi, italiani ed esteri, che forniscono i nostri negozi, chi rappresentino, quali siano le loro priorità, o, ancora, se abbiano responsabilità nei confronti dell'ambiente?

Sono senz'altro temi profondi, che, soprattutto ultimamente, sono trattati a diversi livelli in libri, riviste o dossier on line pubblicati da enti, associazioni o singoli autori che hanno a cuore la divulgazione di dati e informazioni per diffondere il principio del "consumo responsabile".

Ma già nel nostro agire quotidiano possiamo decidere di tracciare il nostro percorso di "bravi consumatori", operando scelte coscienti e attente, evitando di essere ingannati o di diventare un mero ingranaggio di un sistema che, a volte, non si pone tanti scrupoli...

I primi e più importanti passi in questo divenire "consumatori responsabili" possono essere quelli che muoviamo nell'ambito della cosiddetta "consapevolezza alimentare", per gli innegabili riflessi che il cibo che consumiamo ha sul nostro benessere e sulla nostra salute.



"Chi controlla il cibo controlla la popolazione"
- Henry Kissinger

Le etichette dei prodotti alimentari possono rivelarsi un nostro prezioso alleato: abituiamoci a leggerle prima di mettere la confezione nel carrello!

Con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 la Commissione europea ha voluto garantire ai consumatori il loro diritto ad una informazione adeguata, stabilendo principi generali, requisiti e responsabilità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari che consumano. Tale normativa si applica alle imprese in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale: la responsabilità di fornire le informazioni necessarie, e di garantire che siano corrette, spetta al produttore con il cui nome sono commercializzati gli alimenti (se il produttore ha sede al di fuori dell'Unione Europea tale adempimento spetta all'importatore).

Vediamo gli elementi che configurano l'etichettatura dei prodotti alimentari (a partire dal mese di dicembre 2014, quando è entrato in vigore il nuovo regolamento):

Tabella nutrizionale.

Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione. È utile sapere che, sebbene l'etichetta nutrizionale sia ormai un elemento familiare presente già da alcuni anni sulle confezioni dei prodotti alimentari, fino ad ora la decisione di inserirla era a discrezione delle aziende: dal mese di dicembre 2016 è entrata in vigore la norma europea che ne impone l'obbligatorietà su tutti gli alimenti confezionati.

Leggibilità e chiarezza delle scritte.

Con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 per la prima volta in assoluto viene definita la **dimensione minima dei caratteri tipografici** delle etichette, che devono essere di almeno **1,2 mm** (0,9 mm per le confezioni più piccole). Questo per rendere più agevole la lettura anche da parte della popolazione anziana, in costante crescita nel bilancio demografico europeo. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all'origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro ...") o data di scadenza ("da consumarsi entro ..."). L'elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio nello stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.

Scadenza.

La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l'anno della surgelazione o del congelamento.

A questo proposito è utile conoscere le seguenti definizioni:

- il "termine minimo di conservazione" è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ancora consumati se l'imballaggio primario è integro e se si sono osservate idonee condizioni di conservazione (sulle confezioni la dicitura è: "*Da consumarsi preferibilmente entro il*")
- la "data di scadenza" è la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, oltre la quale essi sono considerati a rischio e non sono più idonei ad essere consumati (sulle confezioni la dicitura è: "*Da consumare entro il*")

(definizioni tratte dalla recente normativa: legge 19 agosto 2016 n. 166 "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*".

Allergeni.

Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta a guscio, latticini contenenti lattosio) devono essere evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando accorgimenti grafici (ad esempio grassetto, colore o sottolineatura). Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili alla clientela.

Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame.

In virtù di una norma collegata, entrata in vigore ad aprile 2015, devono essere indicati in etichetta il luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (che già prevede da anni - dopo l'emergenza *mucca pazza* - l'obbligo di indicare luogo di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino). In particolare si dovrà comunicare al consumatore la provenienza di carni fresche o refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Altre indicazioni sull'origine.

L'informazione sull'origine del prodotto è obbligatoria anche quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di una mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno dell'*Italian sounding*, ossia alimenti presentati come "made in Italy" ma fabbricati altrove.

Non è più ammessa la scritta generica 'oli vegetali'.

Non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la dicitura generica di "oli vegetali", l'utilizzo di grassi tropicali a basso costo (come olio di palma, di cocco o di cotone, che possono essere dannosi per la salute cardiovascolare). Va quindi indicata con precisione la natura dell'olio usato nella lista ingredienti. Così, 'olio di oliva', 'olio di semi di girasole', 'olio di palma', dovranno essere elencati in etichetta in modo trasparente. Chi usa olio extravergine di oliva potrà ben evidenziarlo in etichetta. Inoltre, se gli oli o i grassi adoperati sono stati idrogenati, è obbligatorio apporre la dicitura "totalmente - oppure - parzialmente idrogenato", a seconda dei casi.

Indirizzo del produttore.

Viene introdotto un requisito importante: la sede "dell'operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto" (in pratica il produttore) deve essere indicata non più con il solo riferimento a un comune di appartenenza ad accompagnare il marchio commerciale, bensì anche con l'indirizzo completo di numero civico. Facciamo un esempio: sul pacchetto di pasta si deve trovare l'indirizzo della sede legale del marchio che lo produce.

L'indicazione della sede legale del produttore, però, non va confusa con quella dello stabilimento di produzione, prima obbligatoria per la legge italiana (la legge n. 109 del 1992) ma che ora diventa facoltativa e sarà ancora apponibile con l'unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore.

Pesce.

Deve essere indicato in etichetta sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l'indicazione dettagliata del luogo di pesca, la categoria degli attrezzi di pesca utilizzati per la cattura e se il prodotto è stato scongelato, oltre all'indicazione del metodo di produzione (vale a dire: pescato in mare, in acque dolci o allevato.)

Surgelati.

In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, occorre indicare la data di congelamento. Invece, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento deve essere accompagnata dalla dicitura "decongelato".

Preparati a base di carne e pesce.

La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull'etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composte da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: "carne separata meccanicamente" oppure "pesce ricomposto"). Allo stesso modo, andrà indicata la presenza di proteine aggiunte e la loro origine.

Stato fisico del prodotto.

Devono essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall'ingrediente. In tal modo, non è possibile, per l'impresa, rifugiarsi -nemmeno nella lista ingredienti- dietro termini come "latte", se si usa latte in polvere o proteine del latte.

Sostituzione di ingredienti normalmente attesi.

Nel caso di alimenti che contengono, nella propria ricetta produttiva, ingredienti sostitutivi rispetto a quelli che il consumatore ragionevolmente si attende, questi devono essere resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in caratteri simili a quelle del nome dell'alimento.

Un esempio: una crema di nocciole che non contenga cacao (ingrediente che il consumatore si attende di trovare), ma ad esempio, burro di arachidi, dovrà avere la scritta "*con burro di arachidi*" a fianco del nome del prodotto.

Insaccati.

I salumi insaccati devono indicare chiaramente i casi in cui l'involucro non è commestibile.

Caffeina.

Le bevande e gli "energy drinks" a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta, oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina" (introdotta nel 2003), anche l'avvertenza: "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento".

Vendite via web.

Con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 per la prima volta viene anche regolata la vendita di alimenti sul web.

I consumatori devono disporre di tutte le informazioni obbligatorie per legge (come nome dell'alimento, lista ingredienti, allergeni, quantità netta, etc.) prima della conclusione dell'acquisto, ad eccezione della data di scadenza o simili, che invece potranno essere fornite insieme alla consegna dell'alimento.

Quali prodotti sono esentati.

L'obbligo di etichettatura nutrizionale non è previsto per i prodotti ortofruitticoli freschi e i mono-ingrediente non trasformati o solo stagionati: farine, acque, aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gomme da masticare, integratori alimentari. Sono altresì esclusi dall'obbligo di etichetta nutrizionale i prodotti preincartati (gli alimenti porzionati dai reparti interni del supermercato, per intenderci) e quelli contenuti in confezioni piccole, con superficie inferiore ai 25 centimetri quadrati.

Un prezioso aiuto a comprendere meglio le etichette ci viene fornito sul sito www.salute.gov.it, dove è possibile consultare o scaricare l'opuscolo "Etichettatura degli alimenti - Cosa dobbiamo sapere", al seguente link:

http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_215_allegato.pdf

Ancora un consiglio: **Leggete la lista degli ingredienti!**

È l'elenco di tutte le sostanze impiegate nella produzione, in ordine decrescente di peso: solo leggendo la lista degli ingredienti sappiamo veramente cosa stiamo mangiando...



"Il corpo diventa ciò che sono gli alimenti, come lo spirito diventa ciò che sono i pensieri."
(Anonimo)

Parlando di **prodotti in generale** (qualsiasi prodotto, quindi, e non specificatamente quelli alimentari di cui abbiamo trattato sinora), nel **"Codice del consumo"** (approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206), sono riportate norme per la corretta e completa informazione al consumatore.

I prodotti (o le loro confezioni), commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le seguenti indicazioni minime:

- a) la denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) il nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
- c) il paese di origine, se situato fuori dell'U.E.;
- d) l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto (queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).

Queste informazioni, obbligatorie, devono essere complete e in lingua italiana (tali indicazioni possono essere apposte anche in più lingue, ma deve essere sempre presente anche la lingua italiana; sono tuttavia consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana ma divenute di uso comune).

Per i **prodotti tessili** esistono **specifiche direttive comunitarie** che stabiliscono, inoltre, l'obbligo di riportare le **indicazioni relative alla composizione del tessuto** (cotone, lana, lino), che devono essere ben leggibili (non scolorite o abrasi).

Tuttavia, fra le categorie di prodotti tessili per le quali non esiste l'obbligo di etichettatura relativa alla composizione fibrosa ricordiamo i prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali: laddove siano messi in commercio prodotti tessili usati privi di etichettatura deve essere esplicitata la dichiarazione circa la loro qualità di USATO.

Anche i **giocattoli** sono oggetto di normativa specifica (decreto legislativo 11 Aprile 2011 n. 54 "Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli"): i giocattoli devono riportare il marchio CE e le avvertenze in lingua italiana che, tra le altre indicazioni, devono fornire l'età minima dell'utente. La norma prevede anche il caso della cessione diversa dalla vendita, ricomprendendo negli obblighi di legge anche i gadgets e gli omaggi.

Questo opuscolo è intitolato, scherzosamente, "Consumatore attento - Consumatore contento"...

Il consumatore che voglia essere veramente attento nei suoi acquisti, sa che - purtroppo - può avere a che fare anche con "insidie" e "inganni" derivanti da soggetti senza scrupoli che immettono sul mercato prodotti contraffatti.

Con il termine "contraffare" si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l'originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale. (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003).

La commercializzazione di prodotti contraffatti incide non soltanto sulla sicurezza e la salute dei consumatori ma anche sull'economia del Paese, poiché sottrae alla collettività posti di lavoro e allo Stato entrate fiscali.*

* Nel 2015 gli italiani hanno speso 6,9 miliardi di euro per acquistare prodotti contraffatti, un valore in crescita del 4,4% rispetto al 2012. Produrre e commercializzare gli stessi prodotti nei circuiti dell'economia legale avrebbe comportato 100.515 unità di lavoro in più (circa il doppio dell'occupazione, ad esempio, dell'intera industria farmaceutica). Senza la contraffazione, la produzione interna avrebbe registrato un incremento di 18,6 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 6,7 miliardi (un valore quasi uguale, ad esempio, a quello generato dall'intera industria metallurgica). L'emersione della contraffazione significherebbe anche un aumento del gettito fiscale, tra imposte dirette (su impresa e lavoro) e indirette (Iva), perché il mercato del falso sottrae all'erario 1,7 miliardi di euro. È quanto emerge da una ricerca del Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale Lotta alla contraffazione-UIBM).

La contraffazione è un fenomeno antichissimo che riguarda molti settori merceologici:

- al primo posto della "classifica" dei prodotti contraffatti ci sono l'abbigliamento e gli accessori: sono falsificati soprattutto giubbotti, capi sportivi e, tra gli accessori, borse e portafogli
- segue il settore degli audiovisivi
- vengono contraffatti anche i prodotti alimentari
- tra i prodotti in crescita nel mercato della contraffazione negli ultimi tempi ci sono gli apparecchi e i materiale elettrici, soprattutto cellulari e componenti
- un altro settore in crescita è quello degli orologi e dei gioielli, che si distingue per la contraffazione di prodotti di alta gamma
- segue il settore del materiale informatico, costituito soprattutto da componenti hardware per computer, tablet, schede di memoria, chiavette USB.

I rischi per la salute esistono anche se il prodotto contraffatto non è un prodotto alimentare: anche un capo di abbigliamento, un accessorio, un giocattolo possono rivelarsi pericolosi.

Anche in questo caso è molto importante l'informazione.

Riconoscere un prodotto contraffatto non sempre è facile, ma tener conto di alcuni macro-indicatori può aiutare a non cadere in errore:

- il prezzo di vendita non deve essere troppo basso in rapporto al bene posto in vendita;
- il luogo di vendita: è noto che molti "brands" (marchi) vendono esclusivamente attraverso la propria rete di vendita;
- fare attenzione alla marcatura CE, con riferimento alla forma del logo e alle sue dimensioni.


La marcatura CE certifica il rispetto delle normative europee sulla sicurezza del prodotto.

Questa certificazione si esplica con l'apposizione o la stampigliatura ad inchiostro o in rilievo del logo CE, che deve corrispondere a precisi parametri attinenti le dimensioni e la forma:


- Il marchio CE deve essere apposto secondo il formato previsto per legge, in maniera leggibile e indelebile; deve misurare almeno 5 mm e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti. Nel caso in cui le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano l'apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto stesso, la marcatura dovrà essere apposta sulla confezione o sulla documentazione d'accompagnamento;
- Qualora le direttive prevedano una valutazione da parte di un ente certificato, il numero di identificazione dell'ente dovrà essere inserito nell'etichetta contenente il marchio CE a cura del fabbricante (od importatore) sotto la responsabilità dell'ente stesso.

ATTENZIONE!

Esiste un marchio che alcuni produttori cinesi appongono sui loro prodotti immessi sul mercato europeo: utilizza le stesse lettere "C" ed "E" ma sta a significare "China Export": è molto facile cadere in inganno anche perché, a livello grafico, riprendono esattamente i caratteri della marcatura CE autentica, dalla quale differiscono soltanto per lo spazio tra le due lettere, che nel marchio "China Export" sono più ravvicinate:



European conformance CE mark



"China Export" CE symbol

Il marchio legale di conformità alle norme europee è ricavato su due "cerchi" che formano un otto disposto orizzontalmente.

L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione sul proprio sito una interessantissima serie di opuscoli informativi sul tema "*Conoscere il problema per affrontarlo meglio*":

<http://www.uibm.gov.it/index.php/17-06-2015-contraffazione-on-line-i-vademecum-per-i-consumatori>

Per chi vuole approfondire, su tale sito sono visionabili i vademecum che forniscono indicazioni e consigli utili per aiutarci a riconoscere i prodotti originali:

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO:



<http://www.uibm.gov.it/attachments/vademecum%20abbigliamento%20italiano.pdf>

INFORMATICA (apparecchiature)



<http://www.uibm.gov.it/attachments/VADEMECUM%20INFORMATICA%20%20ITA.pdf>

CALZATURE



http://www.uibm.gov.it/attachments/calzature_italiano.pdf

OCCHIALI



http://www.uibm.gov.it/attachments/vademecumIT_EN_OCCHIALERIA.pdf

OROLOGI E OREFICERIA



http://www.uibm.gov.it/attachments/Vademecum%20orologeria_italiano.pdf

PELLETTERIA



<http://www.uibm.gov.it/attachments/vademecum%20Pelletteria%20%20IT%20-.pdf>

DESIGN



<http://www.uibm.gov.it/attachments/VADEMECUMDESIGNITA.pdf>

GIOCATTOLI



<http://www.uibm.gov.it/attachments/VademecumGiocattoli.pdf>

ALIMENTARE



Marchio originale Marchio contraffatto

<http://www.uibm.gov.it/attachments/VADEMECUM%20ALIMENTARE%2027-05-2015.pdf>



Un consiglio anche per gli acquisti on line: attenzione ai siti truffa che clonano il sito originale dei marchi e vendono merce contraffatta.

Come fare a riconoscerli? Prima di tutto occorre verificare che dietro la pagina web l'impresa sia reale e fornisca uno o più recapiti fisici (indirizzo geografico, email, telefono, fax....), che ci sia un servizio clienti e che siano indicate in modo chiaro le condizioni di vendita.

Accertatevi che la procedura d'acquisto avvenga attraverso una connessione protetta: l'Url del sito deve iniziare con *https*.



S.B. – A.S. _ Dicembre 2016.